



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 952

adottata dal Direttore Generale in data - 8 NOV. 2011

OGGETTO: Presa d'atto fusione per incorporazione della società Formedic Srl nella società Astra Srl e costituzione nuova società Astra Formedic Srl.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Richiamata la delibera n°826 dell' 11/10/2011 avente ad oggetto: "Gara d'appalto procedura aperta per fornitura triennale di reagenti per Centro Trasfusionale - Gara n° 2529411 - Ratifica verbale della Commissione di aggiudicazione - Aggiudicazione in favore di ditte diverse"

Precisato che in base al suddetto atto deliberativo la Ditta Formedic Srl risulta aggiudicataria dei Lotti 4 e 5 relativi agli antisieri per immunoematologia;

Vista la nota del 25/10/2011, Prot. PG/2011/24215 del 28/10/2011 con la quale è stata comunicata la fusione per incorporazione della società Formedic Srl nella società Astra Srl e la costituzione della nuova società Astra Formedic Srl con decorrenza dal 01 ottobre 2011;

Atteso che per effetto di tale fusione la società Astra Formedic Srl subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Formedic Srl di cui alla delibera n°826 dell'11/10/2011;

Visto l'atto di fusione a firma del Notaio Prof. Avv. Ubaldo La Porta Rep. 32.008 Racc. 14.866 del 13/07/2011;

PROPONE

Adozione di apposito atto deliberativo di presa d'atto della fusione per incorporazione della Formedic Srl nella società Astra Formedic Srl.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di prendere atto della fusione per incorporazione della Formedic Srl nella società Astra Formedic Srl.
- di dare atto che per effetto di tale fusione la società Astra Formedic Srl subentra nell'affidamento della fornitura di reagenti per CT di cui alla delibera n°826 dell'11/10/2011.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri




Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis



Resp.le Serv. Acquisti/Dr.ssa A.Foddis



Coord. Sett. Acquisti/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 952/ del 8 NOV. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 9 NOV. 2011 al 23 NOV. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Destinatari:

- *Collegio Sindacale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*

A CHI DI INTERESSE

VOSTRA
YOUR | REF.

NOSTRA
OUR | REF.

MILANO

Settembre 2011

OGGETTO : NUOVA SOCIETA' ASTRA FORMEDIC S.r.l.

Con atti del notaio Ubaldo La Porta nr. 31756 e 31757 del 23/05/2011 è stata resa esecutiva la fusione delle società del Gruppo A. De Mori **Astra S.r.l. e Formedic S.r.l.**, che ora costituiscono la nuova :

ASTRA FORMEDIC S.r.l.
con decorrenza dall' 1/10/2011

La **ASTRA FORMEDIC S.r.l.** conserva la Partita IVA/Codice Fiscale 09328790150 dell'Astra S.r.l.

Tutti i rapporti in essere di Astra S.r.l. e Formedic S.r.l. vengono assunti dalla Astra Formedic S.r.l. con effetto dall' 1/10/2011.

Vi preghiamo quindi di indirizzare ogni Vostra futura richiesta e/o pagamento alle seguenti coordinate:

ASTRA FORMEDIC S.r.l.
Via Piero Portaluppi 15 20138 Milano
Tel: 02/58001.1
Fax Direzione Commerciale : 02/58012656
Fax Ufficio Ordini: 02/747014
Email: info.astraformedic@ademorigroup.it

CREDITO ARTIGIANO – MILANO
BANCA POPOLARE DI CREMA SPA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN IT70N0351201601000000000676
IBAN IT48M0522801665000000000492
IBAN IT91S0100501618000000000305

Astra Formedic S.r.l.

Angelo Busso
(ANGELO BUSSOLARO)

N. 32.008 di Repertorio N. 14.866 di Raccolta

----- **ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE** -----

----- della società "**FORMEDIC S.r.l.**" nella società "**ASTRA S.r.l.**" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il **tredecim luglio duemilaundici**, in Milano, via Larga n. 19, nel mio studio. -----

----- **13 luglio 2011** -----

Avanti a me Prof. Avv. **Ubaldo La Porta**, Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dell'omonimo distretto notarile, -----

----- **sono comparse:** -----

- la società a responsabilità limitata unipersonale, -----

----- "**ASTRA S.r.l.**" -----

con sede legale in Milano, Via Dante n. 4, capitale sociale euro 550.000, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale 09328790150, R.E.A.: MI - 1287717, e -----

- la società a responsabilità limitata, -----

----- "**FORMEDIC S.r.l.**" -----

con sede in Milano, Via Dante n. 4, capitale sociale euro 100.000, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, al numero e codice fiscale 04619390968, R.E.A.: MI - 1894638, entrambe rappresentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di ciascuna, ing. **Antonio DE MORI**, nato a Mantova il 6 maggio 1938, per la carica domiciliato in Milano, via Dante, n. 4, a quanto *infra* autorizzato in forza delle deliberazioni assembleari delle società stesse da me verbalizzate in data 23 maggio 2011, delle quali sarà detto più dettagliatamente nel prosieguo di questo atto. -----

Il componente, della cui identità personale e qualifica sono certo, nella spiegata qualità mi chiede di ricevere questo atto, al quale -----

----- **premette:** -----

. che gli organi amministrativi delle società qui costituite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2501-ter c.c., il 20 aprile 2011 hanno redatto congiuntamente un **progetto di fusione** relativo all'incorporazione della società "**FORMEDIC S.r.l.**" nella società "**ASTRA S.r.l.**"; -----

. che, come ricordato nel progetto di fusione, la compagine sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione non coincide, e pertanto, non ricorrendo i presupposti per l'attuazione della fusione secondo le modalità semplificate di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., l'organo amministrativo ha provveduto alla determinazione del rapporto di cambio, fissato in partecipazioni complessive per nominali euro 126.781 da assegnare ai soci della *incorporanda* a fronte delle partecipazioni per complessivi euro 550.000 oggi spettanti ai soci della *incorporante*. Nel detto progetto di fusione sono state espressamente regolate le modalità quantitative e qualitative del rapporto di cambio, le quali prevedono: -----

a) ai soci della società incorporanda verranno assegnate, con criterio proporzionale riferito alla partecipazione da ciascuno vantata, partecipazioni nella incorporante per complessivi euro 126.781 (centoventiseimilasettecentottantuno); -----

b) il capitale sociale della incorporante sarà, pertanto, rideterminato in euro 676.781;

c) tale rideterminazione avverrà mediante apposito aumento del capitale della incorporante, da deliberarsi a servizio del rapporto di cambio e dunque interamente destinato ai soci della incorporanda, da liberare mediante imputazione a capitale della incorporante di parte corrispondente (euro 126.781) del patrimonio netto della incorporata, acquisito per effetto della fusione; -----

d) il suddetto rapporto è stato già approvato dai soci delle due società partecipanti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Milano 4
REGISTRATO
in data 25/07/2011
al n. 16605 serie 1T
Euro 168,00



alla fusione, i quali hanno unanimemente rinunciato alla relazione degli amministratori e degli esperti di cui agli artt. 2501 quinquies e sexies c.c.; -----

e) non è previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei soci di entrambe le società;

. che il progetto di fusione, redatto congiuntamente dagli organi amministrativi delle due società in data 20 aprile 2011, ai sensi dell'art. 2501 *ter* c. c., è stato depositato, unitamente agli altri documenti previsti dall'art. 2501 *septies* c. c., presso le rispettive sedi sociali in pari data, per entrambe le società; -----

. che lo stesso progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano, competente per entrambe le società, in data 19 maggio 2011; ----

. che gli atti di cui sopra, insieme alla relazione di cui all'art. 2501 *quinquies* c. c. congiuntamente redatta dagli organi amministrativi delle società Interessate ed alla relazione di cui all'art. 2501 *sexies* c. c. sulla congruità del rapporto di cambio delle quote redatta dall'esperto, nonché ai documenti contabili di cui ai nn. 2) e 3) dell'art. 2501 *septies* c. c., sono rimasti depositati in copia presso le rispettive sedi sociali, per il tempo prescritto dalla legge; -----

. che il progetto di fusione è stato redatto, ai fini dell'art. 2501-quater c.c, sulla base dei bilanci d'esercizio delle società partecipanti alla fusione, entrambi chiusi alla data del 31 dicembre 2010, regolarmente approvati, essendo stato, il progetto di fusione con ogni suo allegato, depositato presso la sede sociale in data 20 aprile 2011; -----

. che il progetto di fusione di cui in principio di questa premessa è stato approvato dalle assemblee delle società partecipanti all'operazione di fusione: -----

- quanto alla società ASTRA S.r.l. in virtù di delibera assembleare da me verbalizzata con atto in data 23 maggio 2011 n.ro 31.756/14.736 di repertorio registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Milano 4 in data 6 giugno 2011 al n.ro 12.022 serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese ed iscritto nello stesso in data 8 giugno 2011, con la quale si è contestualmente deliberato l'aumento di capitale a servizio della fusione da Euro 550.000 (cinquecentocinquantamila) ad Euro 676.781 (seicentoseptantaseimilasettecentottantuno), e dunque per complessivi Euro 126.781 (centoventiseimilasettecentottantuno), mediante imputazione allo stesso di risorse corrispondenti provenienti dal patrimonio dell'incorporanda; -----

- quanto alla società FORMEDIC S.r.l. in virtù di delibera assembleare da me verbalizzata con atto in data 23 maggio 2011 n.ro 31.757/14.737 di repertorio registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Milano 4 in data 6 giugno 2011 al n.ro 12.023 serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese ed iscritto nello stesso in data 8 giugno 2011; -----

. che è decorso il termine di cui all'art. 2503 c. c. senza che nessun creditore abbia fatto opposizione, tenuto conto del fatto che non essendo il capitale delle società Interessate dall'operazione di fusione rappresentato da azioni, ai sensi dell'art. 2505-quater c. c. detto termine è ridotto alla metà; -----

. che, allo scopo di realizzare il rapporto di cambio è necessario altresì eseguire il già deliberato aumento di capitale a servizio della fusione da Euro 550.000 (cinquecentocinquantamila) ad Euro 676.781, e dunque per complessivi Euro 126.781 (centoventiseimilasettecentottantuno), interamente coperto mediante imputazione allo stesso di risorse corrispondenti provenienti dal patrimonio dell'incorporanda. -----

Tutto ciò premesso, le società **ASTRA S.r.l.** e **FORMEDIC S.r.l.** -----

----- **convengono** -----

----- **di fondersi mediante incorporazione** -----

della società **FORMEDIC S.r.l.** nella società **ASTRA S.r.l.** sulla base del

progetto di fusione approvato per entrambe le società, in forza delle deliberazioni risultanti dalle verbalizzazioni notarili sopra richiamate. -----

In coerenza con, e ad esecuzione precisa di, quanto previsto nel progetto di fusione e deliberato dall'assemblea della società incorporante in data 23 maggio 2011, il capitale della società incorporante "**ASTRA S.r.l.**", risulterà, dal giorno dell'iscrizione di questo atto di fusione nel registro delle imprese, aumentato da Euro 550.000 (cinquecentocinquantamila) ad Euro 676.781 (seicentoseventaseimilasettecentottantuno) mediante imputazione a capitale di corrispondente parte dell'attivo patrimoniale della società incorporata, come emergente già dal progetto di fusione. -----

Divenuto efficace questo atto di fusione il Consiglio di Amministrazione della società incorporante provvederà a dare esecuzione alle operazioni di cambio già approvate, in particolare assegnando ai soggetti già soci della incorporata una partecipazione sociale al capitale dell'incorporante ASTRA S.r.l., con criterio proporzionale riferito alla partecipazione da ciascuno vantata nella incorporata alla data di questo atto, per complessivi euro 126.781 (centoventiseimilasettecentottantuno). -----

L'efficacia della fusione, in esecuzione di quanto già statuito in sede di approvazione del progetto di fusione, si produrrà: -----

. con riguardo alla decorrenza degli effetti civilistici della fusione e di godimento delle partecipazioni assegnate ai soci dell'incorporata: a far tempo dal 1° ottobre 2011; -----

. con riguardo alla decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione: il 1° gennaio dell'anno nel quale la fusione stessa avrà efficacia civilistica. -----

Tutti gli Enti di qualsivoglia specie e natura, così come qualsiasi Ufficio pubblico e privato, ed altresì le Banche ed istituti di credito o di Assicurazione, nonché le persone fisiche, vengono pertanto espressamente autorizzati ad intestare alla società incorporante tutti i beni, i documenti, le attività, i depositi, i titoli, le polizze, i contratti, i conti attivi e passivi, le concessioni amministrative, le licenze e tutto quanto altro fa capo alla società incorporata, il tutto su semplice esibizione di copia autentica del presente atto. -----

Il comparente mi dichiara che il patrimonio dell'incorporata non comprende beni immobili. -----

Spese e imposte di questo atto, come ogni altro onere - anche fiscale - relativo all'esercizio in corso, della società incorporata, sono a carico della società incorporante. -----

Si allega a questo atto, sotto la lettera "**A**", il testo dello statuto sociale della incorporante, modificato in esecuzione di quanto già deliberato il 23 maggio 2011, e precisamente con riferimento ai seguenti articoli: -----

"1. DENOMINAZIONE -----

La società si denomina: "**ASTRA FORMEDIC S.R.L.**" -----

"6. CAPITALE - FINANZIAMENTI -----

Capitale sociale -----

Il capitale è di Euro 676.781 (seicentoseventaseimila settecentottantuno) diviso in quote ai sensi di legge. -----

Ai sensi dell'art. 2464 c.c. possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. " Invariato il resto di detto articolo. ---

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio, ho dato lettura, fatta eccezione per quanto allegato stante l'espressa dispensa avutane, al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e venticinque. -----

Due fogli scritti per sei pagine intere e questa fin qui. -----

F.to Antonio De Mori

F.to Ubaldo La Porta Notaio



Allegato "A" al n.ro 32.008/14.866 di repertorio

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

La società si denomina:

ASTRA FORMEDIC S.R.L.

2. SEDE

La sede è in **MILANO**

3. OGGETTO

La società ha per oggetto:

la produzione, la promozione, la locazione, la pubblicizzazione, l'acquisto, l'importazione e l'esportazione, la vendita e il commercio all'ingrosso ed al minuto, anche quale agente e/o commissionaria con o senza deposito, di prodotti e strumenti ad uso diagnostico (tra cui reagenti e strumentazione di diagnosi) e di prodotti parafarmaceutici, galenici, dietetici, veterinari ed etici in genere nonché di materiale informatico, elettronico, di consumo, audio visivo o fotografico.

La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi e ad associazioni.

La società, infine, in modo non prevalente può:

- . assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- . concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi, sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche non direttamente patrimoniale della società.

4. DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

5. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto ovvero, ove la società non adotti tale libro, quello risultante dalle periodiche comunicazioni al registro delle imprese, cui gli amministratori sono tenuti ai sensi di legge.

6. CAPITALE - FINANZIAMENTI

Capitale sociale

Il capitale è di euro 676.781,00 (seicentoseptantaseimila settecentotrentuno/00) diviso in quote da un euro ciascuna.

Ai sensi dell'art. 2464 c.c. possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Aumento del capitale sociale

In tutti i casi di aumento del capitale sociale a pagamento spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione da ciascuno già posseduta, salvo che la decisione dei soci, riguardante l'aumento, con eccezione del caso di cui all'art. 2482-ter, non preveda, espressamente, la destinazione dell'aumento stesso a terzi soggetti; in tale ultimo caso ai soci che non consentono alla decisione spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.



Il diritto di sottoscrizione preferenziale non spetta nel caso in cui le partecipazioni debbano essere liberate mediante conferimenti in natura. -----

Finanziamenti del soci -----

I finanziamenti del soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e sempre che ricorrano i requisiti che non facciano considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia. ----

I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa decisione assembleare. -----

I versamenti del soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi. -----

Emissione di titoli di debito -----

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.. -----

La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito è attribuita alla competenza dell'organo amministrativo. -----

7. PARTECIPAZIONE SOCIALE E SUA CIRCOLAZIONE -----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno vantata. Tuttavia, per decisione unanime dei soci, potranno essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. La modificazioni di tali pattuizioni, una volta assunta, sarà possibile soltanto con il consenso unanime dei soci. -----

Prelazione -----

Il socio che intende trasferire, a qualunque titolo, anche gratuito e liberale, la propria partecipazione deve informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà immediata comunicazione agli altri soci. -----

Questi potranno rendersi acquirenti della quota da alienare in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. -----

Il diritto di prelazione statutaria è esercitabile a parità di condizioni, per cui il socio che lo esercita dovrà corrispondere al socio che intende alienare un valore corrispondente al prezzo offerto dal terzo proponente l'acquisto e dovrà concludere il contratto alle medesime condizioni negoziali. -----

Nel caso di trasferimenti gratuiti, liberali ovvero onerosi ma contro corrispettivo infungibile, il valore della partecipazione, da corrispondere al socio che intende alienare, dovrà essere stabilito, d'accordo le parti, in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del detto valore, si farà ricorso ad un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti in contestazione ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. L'arbitratore nominato agirà ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c.

La comunicazione di alienazione dovrà indicare, in ogni caso espressamente, il corrispettivo offerto dal terzo proponente l'acquisto ed ogni altra condizione ----- dell'alienazione che, in relazione al concreto contratto ed a tutti gli elementi determinanti dello specifico consenso, permettano la conclusione del trasferimento mediante semplice accettazione da parte dell'avente diritto alla prelazione. La detta comunicazione, infatti, ha, per espresso patto, natura di proposta, ancorché revocabile nei termini e nei modi di legge. -----

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. -----

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. -----

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, il Socio offerente sarà libero di vendere a terzi la propria quota entro il termine di sei mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello comunicato ai Soci. -----

Decorso tale termine senza che abbia perfezionato la vendita, il Socio alienante dovrà nuovamente rinnovare l'offerta ai Soci, prima di cedere la quota. -----

Il patto di prelazione non si applica agli atti di intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria e in caso di risoluzione di mandati fiduciari con conseguente reintestazione della partecipazione al fiduciante. -----

8. DECISIONI DEI SOCI -----

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e da questo statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci e che non siano in mora nell'esecuzione dei conferimenti. -----

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. -----

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

Le decisioni dei soci devono essere adottate in forma assembleare nelle materie di cui all'art. 2479, comma 2, nn. 4) e 5) c.c. e nelle altre materie eventualmente previste dal presente atto ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. -----

----- Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto -----

Nel caso in cui la decisione dei soci possa essere adottata mediante consultazione scritta tra i soci o sulla base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti, anche separatamente, da ciascun socio, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. -----

Le decisioni dei soci fuori dal metodo assembleare sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che il presente statuto non richieda per determinate materie maggioranze diverse. -----

----- Assemblea dei soci -----

----- Convocazione -----

L'assemblea è convocata mediante raccomandata spedita al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima. -----


L'avviso di convocazione, pur nei medesimi termini, potrà essere fatto anche via e-mail, a condizione che l'indirizzo di posta elettronica sia stato comunicato dal Socio (e dai Sindaci) alla Società e annotato sull'apposito Libro sociale, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco dettagliato degli argomenti da trattare. Avvenuta la convocazione, l'assemblea si reputerà deserta ove, allo scadere di un'ora da quella fissata nell'avviso, non sia possibile per il presidente constatare la valida costituzione per mancanza del quorum minimo. -----

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479-bis del codice civile, anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. **Rappre-**

sentanza -----

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, da conservarsi agli atti della società, a norma di legge. -----



----- Luogo di riunione -----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in Europa, secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione. -----

----- Video e teleconferenza -----

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: -----

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

----- Quorum costitutivi e deliberativi -----

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'argomento da trattare, con la presenza di tanti soci rappresentanti, nel complesso, più della metà del capitale sociale e delibera, validamente, con lo stesso quorum. -----

Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi di legge. -----

----- Presidenza -----

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete: -----

- all'amministratore unico; -----
- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine, al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati. -----

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente fra i presenti. -----

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei. -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. -----

Nel caso di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio. -----

----- Sistemi di votazione -----

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. -----

E' escluso, in ogni caso, il voto a scrutinio segreto. -----

9. AMMINISTRAZIONE -----

La società può essere amministrata: -----

- da un amministratore unico; -----
- da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che possono essere scelti anche fra non soci; essi sono nominati dalla assemblea la quale di volta in volta ne determina il numero e la durata in carica anche a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca. -----

La decisione dei soci individua il sistema di amministrazione e fissa il numero degli

dinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, è attribuito collegialmente al consiglio, il quale deciderà sul compimento dell'atto. -----

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di deleghe ad un comitato esecutivo, composto da alcuni suoi membri, ovvero ad uno o più consiglieri, prevedendo, di volta in volta, le modalità esplicative dei poteri gestori e di rappresentanza spettanti agli amministratori delegati. In ogni caso agli amministratori delegati non potrà essere attribuito alcuno dei poteri e delle attività non delegabili per legge. -----

Il Presidente o l'Amministratore delegato - quest'ultimo nell'ambito dei poteri delegati - daranno esecuzione all'esterno alla decisione consiliare, rappresentando la società verso i terzi, anche senza bisogno di apposita investitura in sede di deliberazione. -----

Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili. -----

----- Decisioni -----

Qualora nessun amministratore si opponga, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere assunte fuori dal metodo collegiale, mediante consultazione o consenso scritto, con decisione che dovrà risultare, anche da atti ----- separati, nella forma scritta e comunque in modo tale che dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. -----

Ove anche uno solo dei membri del consiglio non sia d'accordo sulla deroga al metodo collegiale ed in ogni altro caso in cui, per legge o per volontà, i consiglieri adottino il metodo collegiale per l'assunzione della decisione gestoria, il consiglio dovrà funzionare secondo le disposizioni che seguono. -----

----- Convocazione e riunione -----

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. -----

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a due giorni lavorativi. -----

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. -----

Il consiglio può radunarsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. -----

----- Deliberazioni -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. -----

----- Verbalizzazioni -----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio. -----

10. **COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI** -----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso da determinarsi con

dinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, è attribuito collegialmente al consiglio, il quale deciderà sul compimento dell'atto. -----

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di deleghe ad un comitato esecutivo, composto da alcuni suoi membri, ovvero ad uno o più consiglieri, prevedendo, di volta in volta, le modalità esplicative dei poteri gestori e di rappresentanza spettanti agli amministratori delegati. In ogni caso agli amministratori delegati non potrà essere attribuito alcuno dei poteri e delle attività non delegabili per legge. -----

Il Presidente o l'Amministratore delegato - quest'ultimo nell'ambito dei poteri delegati - daranno esecuzione all'esterno alla decisione consiliare, rappresentando la società verso i terzi, anche senza bisogno di apposita Investitura in sede di deliberazione. -----

Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili. -----

----- Decisioni -----

Qualora nessun amministratore si opponga, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere assunte fuori dal metodo collegiale, mediante consultazione o consenso scritto, con decisione che dovrà risultare, anche da atti ----- separati, nella forma scritta e comunque in modo tale che dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. -----

Ove anche uno solo dei membri del consiglio non sia d'accordo sulla deroga al metodo collegiale ed in ogni altro caso in cui, per legge o per volontà, i consiglieri adottino il metodo collegiale per l'assunzione della decisione gestoria, il consiglio dovrà funzionare secondo le disposizioni che seguono. -----

----- Convocazione e riunione -----

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. -----

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a due giorni lavorativi. -----

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. -----

Il consiglio può radunarsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. -----

----- Deliberazioni -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. -----

----- Verbalizzazioni -----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio. -----

10. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI -----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso da determinarsi con

decisione valida fino a modifica, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. Si applica altresì l'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. -----

11. COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE -----

La società può nominare il collegio sindacale o un revisore. -----

Nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c. la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. -----

Il collegio sindacale, se nominato, deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti ed esercita il controllo contabile, salvo che i soci decidano di attribuire tale funzione ad un revisore contabile o ad una società di revisione. -----

Al collegio sindacale si applicano le norme dettate in materia di società per azioni, per qualunque aspetto, soggettivo ed oggettivo, di disciplina. -----

12. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. -----

Il bilancio di esercizio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. -----

13. UTILI -----

L'utile netto di bilancio distribuibile è soltanto quello realmente conseguito e risultante dal bilancio regolarmente approvato. -----

Non può farsi luogo a ripartizione di utili ove si verifichi una perdita del capitale sociale, finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. -----

L'assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. -----

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta, in ogni caso e preliminarmente rispetto alla eventuale distribuzione, una somma corrispondente alla ventesima parte degli stessi da destinarsi a riserva legale, fino a quando quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ovvero, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa. -----

Per ogni altro aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2430 c.c. -----

14. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, a norma di legge, uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, agendo comunque ai sensi dell'art. 2487 c.c. -----

15. RECESSO ED ESCLUSIONE -----

Recesso -----

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge e dal presente statuto, in ogni caso nei tempi, con le modalità e con i diritti di legge. -----

Esclusione -----

Non sono previste cause di esclusione. -----

16. CLAUSOLA ARBITRALE -----

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio. -----

L'arbitro deciderà secondo diritto, nel rispetto delle norme civilistiche, sostanziali e procedurali. -----

F.to Antonio De Mori -----

F.to Ubaldo La Porta Notaio -----

Copia conforme all'originale.

Si rilascia per uso:

PARTE

.....
Milano, il 02 AGO. 2011

[Handwritten signature]

